

Assicurazione Danni Autovetture

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, RCS Le Mans 775 652 126 - FRANCIA
MMA IARD S.A. RCS Le Mans 440 048 882 – FRANCIA

Prodotto: **LEASEWAY** (Polizza Collettiva n. **7.399.986**)

Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un sommario delle coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?

Il contratto protegge l'assicurato contro i danni diretti e materiali subiti dal veicolo preso a noleggio o in leasing finanziario da Leaseway.



Che cosa è assicurato?

Veicoli di tutte le marche, immatricolati in Italia, ad uso noleggio senza conducente, nuovi o usati con data di prima immatricolazione non superiore a cinque anni, con valore di acquisto fino a € 75 000,00.

Garanzie:

PACK OFFERTI CON PREVISIONE DI INDENNIZZO PER SOLO DANNO TOTALE SU TUTTE LE GARANZIE:

- ✓ **Pack Basic 1 750:** Furto e Incendio, Kasko
- ✓ **Pack Basic 1 500:** Furto e Incendio, Kasko
- ✓ **Pack Basic 1 Italia:** Furto e Incendio, Kasko

La copertura Incendio comprende sempre il ricorso terzi con massimale pari ad euro 100.000,00.

PACK OFFERTI CON PREVISIONE DI INDENNIZZO PER DANNO TOTALE E PARZIALE A SECONDA DELLE GARANZIE:

- ✓ **Pack Basic 2 750:** Furto (danno totale e parziale), Incendio (danno totale e parziale), Kasko (solo danno totale)
- ✓ **Pack Basic 2 500:** Furto (danno totale e parziale), Incendio (danno totale e parziale), Kasko (solo danno totale)
- ✓ **Pack Basic 2 Italia:** Furto (danno totale e parziale), Incendio (danno totale e parziale), Kasko (solo danno totale)

La copertura Incendio comprende sempre il ricorso terzi con massimale pari ad euro 100.000,00.

PACK OFFERTI CON PREVISIONE DI INDENNIZZO PER DANNO TOTALE E PARZIALE SU TUTTE LE GARANZIE:

- ✓ **Pack Full 750:** Furto, Incendio, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici, Cristalli e Kasko
- ✓ **Pack Full 500:** Furto, Incendio, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici, Cristalli e Kasko
- ✓ **Pack Full Italia:** Furto, Incendio, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici, Cristalli e Kasko

La copertura Incendio comprende sempre il ricorso terzi con massimale pari ad euro 100.000,00.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Veicoli con valore di acquisto superiore a € 75.000,00
- ✗ Veicoli adibiti a taxi (autotassametri), veicoli ad uso privato, ad uso noleggio con conducente, per trasporto a titolo oneroso ad uso commerciale, per scuola guida, adibiti ad ambulanze
- ✗ Veicoli muniti di targa estera, o di targa escursionista estero
- ✗ Veicoli superiori a 35 quintali



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni:

- ! avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara.
- ! avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento;
- ! determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, dell'Utilizzatore o del Conducente, delle persone con quest'ultimo coabitanti, del fatto di coloro di cui il Conducente debba rispondere o delle persone da lui incaricate alla guida o custodia del Veicolo assicurato, salvo quanto previsto per la garanzia Kasko in relazione alla colpa grave.

Principali limiti:

- ! Le garanzie possono essere soggette ai limiti e agli scoperti/franchigie indicati nel contratto.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è valida con i sinistri accaduti in Italia, nei paesi dell'Unione Europea e nei paesi inclusi nel Certificato Internazionale di Circolazione (Carta Verde).



Che obblighi ho?

- **Al momento della firma del contratto:** L'assicurato deve rispondere a tutte le domande poste in modo accurato e sincero e fornire le informazioni richieste. Pagare i premi.
- **In corso di validità del contratto:** L'assicurato deve dichiarare tutte le modifiche relative al rischio assicurato.
- **In caso di sinistro:** L'assicurato deve fornire denuncia scritta entro 3 giorni dal sinistro o da quando si sia avuta conoscenza dello stesso al Centro Assistenza Clienti Acrisure Services S.r.l. Via Giuseppe Mazzini, 3 07100 Sassari. È possibile aprire i sinistri contattando il Centro Assistenza Clienti Acrisure Services, Telefono +39 02. 98.65.55.00; e-mail: sinistri.leaseway@acrisureservices.com. Fornire tutti i documenti giustificativi richiesti.



Quando o come devo pagare?

Il premio è versato in unica soluzione all'inizio dell'assicurazione mediante bonifico anticipato e non è frazionabile.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nella richiesta inviata al Broker dalla Contraente tramite apposito tracciato purché il premio sia stato versato. Diversamente la copertura partirà dalle ore 24.00 del pagamento. La singola copertura ha una durata minima di 1 mese e massima di 36 mesi per multipli di 6. Per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura (rinnovo) con le stesse modalità sopra descritte.



Come posso disdire la polizza?

In caso di ripensamento, può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di decorrenza della polizza.

In caso di durata poliennale della polizza, può recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti può far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni.

Può esercitare il diritto di recesso inviandoci comunicazione mediante raccomandata AR, al seguente indirizzo: Acrisure Italia Spa Via Mazzini 3, 07100 Sassari.

Assicurazione Danni Autovetture

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

MMA IARD SA e MMA IARD Assurances Mutuelles

Prodotto: LEASEWAY (Polizza Collettiva n.7.399.986)

Data di realizzazione: Luglio 2023

Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles con sedi legali e direzione generale in Francia, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, e-mail : info@covea-affinity.com.

MMA IARD S.A. appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, e-mail.: info@covea-affinity.com, iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 440 048 882 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales – 4 place de Budapest - 75436 Paris cedex 09.

MMA IARD Assurances Mutuelles Società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, e-mail.: info@covea-affinity.com, iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II 00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales – 4 place de Budapest - 75436 Paris cedex 09.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio S1 della società MMA IARD S.A. il patrimonio netto è pari a 2.373.741.290,67 euro di cui per capitale sociale 537.052.368 euro e per riserve 1.619.776.434,47 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 2.439 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 1.075 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 436% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 192%.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio S1 della società MMA IARD Assurances Mutuelles il patrimonio netto è pari a 1.558.140.787,86 euro di cui per riserve 981.439.066,83 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 1.165 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 291 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 1.919% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 480%.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti di Leaseway nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati. Le coperture assicurative offerte garantiscono contro i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita o al danneggiamento di autoveicoli presi a noleggio a lungo termine o in leasing da Leaseway.

Sono operanti le Garanzie di seguito indicate:

“Incendio”

Incendio, Fulmine, Esplosione o Scoppio del carburante contenuto nell'Autoveicolo.

“Furto o Rapina”

Consumato o tentato, compresi i danni subiti dall'Autoveicolo durante la circolazione dopo il Furto o Rapina. Sono compresi i danneggiamenti causati all'Autoveicolo dai ladri in occasione del Furto, o del tentativo di Furto, di cose non assicurate poste all'interno dell'Autoveicolo.

“Kasko”

Collisione con un altro Veicolo identificato, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

“Rottura Cristalli”

Rottura accidentale dei cristalli delimitanti l'abitacolo dell'Autoveicolo (esclusa fanaleria e specchi retrovisori), limitatamente al costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione con limiti di Indennizzo.

“Eventi naturali”

Bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine, neve.

“Eventi sociopolitici e Atti vandalici”

Atti vandalici e dolosi in genere, intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.

L'Assicurato potrà scegliere le combinazioni di garanzie (Pack) con previsione di indennizzo solo totale, totale e parziale e con differenti livelli di franchigia (Tabella 1 Art.7) ed in base alla provincia (Tabella 2 Art.8) di consegna/sede dell'Utilizzatore.

PACK OFFERTI CON PREVISIONE DI INDENNIZZO PER SOLO DANNO TOTALE SU TUTTE LE GARANZIE:

- ✓ **Pack Basic 1 750:** Furto e Incendio, Kasko
- ✓ **Pack Basic 1 500:** Furto e Incendio, Kasko
- ✓ **Pack Basic 1 Italia:** Furto e Incendio, Kasko

La copertura Incendio comprende sempre il ricorso terzi con massimale pari ad euro 100.000,00.

PACK OFFERTI CON PREVISIONE DI INDENNIZZO PER DANNO TOTALE E PARZIALE A SECONDA DELLE GARANZIE:

- ✓ **Pack Basic 2 750:** Furto (**danno totale e parziale**), Incendio (**danno totale e parziale**), Kasko (**solo danno totale**)
- ✓ **Pack Basic 2 500:** Furto (**danno totale e parziale**), Incendio (**danno totale e parziale**), Kasko (**solo danno totale**)
- ✓ **Pack Basic 2 Italia:** Furto (**danno totale e parziale**), Incendio (**danno totale e parziale**), Kasko (**solo danno totale**)

La copertura Incendio comprende sempre il ricorso terzi con massimale pari ad euro 100.000,00.

PACK OFFERTI CON PREVISIONE DI INDENNIZZO PER DANNO TOTALE E PARZIALE SU TUTTE LE GARANZIE:

- ✓ **Pack Full 750:** Furto, Incendio, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici, Cristalli e Kasko
- ✓ **Pack Full 500:** Furto, Incendio, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici, Cristalli e Kasko
- ✓ **Pack Full Italia:** Furto, Incendio, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici, Cristalli e Kasko

La copertura Incendio comprende sempre il ricorso terzi con massimale pari ad euro 100.000,00.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

N/A

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO: N/A**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: N/A****Che cosa NON è assicurato?****Rischi esclusi****Non sono assicurati:**

- Veicoli con valore di acquisto superiore a € 75.000,00;
- Veicoli adibiti a taxi (autotassametri), veicoli ad uso privato, ad uso noleggio con conducente, per trasporto a titolo oneroso ad uso commerciale, per scuola guida, adibiti ad ambulanze;
- Veicoli muniti di targa estera o di targa escursionista estero;
- Veicoli superiori a 35 quintali.

**Ci sono limiti di copertura?**

Limitatamente alle garanzie Furto, Incendio, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Atti vandalici, Kasko, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara.
- b) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento;
- c) determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, dell'Utilizzatore o del Conducente, delle persone con quest'ultimo coabitanti, del fatto di coloro di cui il Conducente debba rispondere o delle persone da lui incaricate alla guida o custodia del Veicolo assicurato, salvo quanto previsto per la garanzia Kasko in relazione alla colpa grave.

Limitatamente alla Garanzia Kasko, l'Assicurazione non è operante anche per i danni:

- a) provocati dal Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di Conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro;
- b) cagionati da cose o da animali trasportati sull'Autoveicolo;
- c) cagionati da operazioni di carico e scarico;
- d) cagionati dal Conducente che al momento del Sinistro si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti;
- e) subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione "fuori strada";
- f) alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) o ai rivestimenti interni dell'Autoveicolo se verificatisi non congiuntamente ad altro Danno indennizzabile.

Limitatamente alla Garanzia Cristalli sono esclusi i danni:

- a) conseguenti a Furto o Rapina, consumati o tentati;
- b) conseguenti ad eventi naturali o sociopolitici e atti vandalici o riconducibili alla Garanzia Kasko o Collisione;
- c) connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli.

Limitatamente alla Garanzia Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici e Atti vandalici, l'Assicurazione non comprende altresì i danni riconducibili alla Garanzia Kasko e derivanti pertanto dalla circolazione del Veicolo.

Le franchigie e gli scoperti- applicati sia in caso di danno totale che in caso di danno parziale- sono i seguenti

Tabella 1: Scoperti e Franchigie

	Furto/Incendio	Eventi Naturali	Eventi sociopolitici	Atti vandalici	Kasko	Cristalli
Pack Basic 1 750	Scoperto 10% FR. 750	ND*	ND*	ND*	Scoperto 10% FR. 750	ND*
Pack Basic 1 500	Scoperto 10% FR. 500	ND*	ND*	ND*	Scoperto 10% FR. 500	ND*
Pack Basic 1 Italia	Scoperto 10% FR. 500	ND*	ND*	ND*	Scoperto 10% FR. 500	ND*
Pack Basic 2 750	Scoperto 10% FR. 750	ND*	ND*	ND*	Scoperto 10% FR. 750	ND*
Pack Basic 2 500	Scoperto 10% FR. 500	ND*	ND*	ND*	Scoperto 10% FR. 500	ND*
Pack Basic 2 Italia	Scoperto 10% FR. 500	ND*	ND*	ND*	Scoperto 10% FR. 500	ND*
Pack Full 750	Scoperto 10% FR. 750	Scoperto 10% FR. 750	Scoperto 10% FR. 750	Scoperto 10% FR. 750	Scoperto 10% FR. 1.000	FR.200
Pack Full 500	Scoperto 10% FR. 500	Scoperto 10% FR. 500	Scoperto 10% FR. 500	Scoperto 10% FR. 500	Scoperto 10% FR. 500	FR.200
Pack Full Italia	Scoperto 10% FR. 500	Scoperto 10% FR. 500	Scoperto 10% FR. 500	Scoperto 10% FR. 500	Scoperto 10% FR. 500	FR.200

***ND: copertura non disponibile per questo Pack.**

Cristalli

La franchigia Cristalli, applicata solo in caso di sostituzione, viene ridotta ad € 100,00 in caso di sostituzione presso i centri convenzionati o autorizzati da Acrisure Services.

FURTO TOTALE:

In caso di Furto totale per il quale emerga l'assenza di una o più chiavi del veicolo, sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.

DEGRADO – DEPREZZAMENTO:

DANNO TOTALE:

- In caso di **Furto e Incendio** con Danno o Perdita totale la liquidazione del Danno sarà effettuata sulla base del valore d'acquisto riportato in fattura **secondo le condizioni indicate all'Art. 4 "Valore a Nuovo"**.

- In tutti gli altri casi o, in caso di **Furto e Incendio** se il **Sinistro** si verifica oltre i termini e le condizioni indicati all' Art.4 **"Valore a Nuovo"**, la liquidazione del Danno sarà effettuata **sulla base del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro** ovvero quello riportato su Eurotax Blu.

Resta ferma in ogni caso l'applicazione delle franchigie e degli scoperti di cui all'art. 7 delle Condizioni di Assicurazione.

La liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere superiore al valore di fattura.

Qualora le Parti considerino il Veicolo come Relitto, la gestione dello stesso è a carico della Società. L'Assicurato si rende pertanto disponibile ad agevolare tutti gli adempimenti necessari affinché la Società stessa gestisca correttamente tale aspetto.

DANNO PARZIALE:

- L'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il Veicolo, salvo gli interventi di prima urgenza, prima che il Danno sia stato accertato dalla Società. In ogni caso l'Assicurato dovrà conservare ogni elemento che dimostri l'avvenuto accadimento del Sinistro.

- L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.

Nel caso di Danno parziale, il danno è determinato in base al costo delle riparazioni tenuto conto del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. Per Danni parziali si intendono i danni subiti dal Veicolo che non superino l'80% % del Valore Commerciale al momento del Sinistro.

- Le spese necessarie per la riparazione sono indennizzate, a seguito di presentazione di fattura.
- In caso di danno da grandine è previsto indennizzo in forma specifica con riparazione con tecnica a freddo o con tecnica mista presso i riparatori convenzionati della rete Acrisure Services o le carrozzerie autorizzate assegnatarie del Veicolo.

Per la quantificazione del Risarcimento, la Società terrà conto della vetustà del Veicolo e delle sue parti, applicando a queste ultime la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Blu al momento del Sinistro.

Resta ferma in ogni caso l'applicazione delle franchigie e degli scoperti di cui all'art. 7 delle Condizioni di Assicurazione.

La liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere superiore al valore di fattura.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: In caso di sinistro l'Assicurato entro 3 giorni deve: A. presentare – soltanto in caso di Danno da Furto, Incendio, Atto vandalico – denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria competente indicando che il Veicolo è assicurato con la Società. Qualora il Danno riguardi solo alcune parti o accessori del Veicolo (Danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia. B. fornire denuncia scritta a Acrisure Services srl , Via Mazzini, 3 07100 Sassari, tel +3902. 98.65.55.00, e-mail sinistri.leaseway@acrisureservices.com, fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il Veicolo. IN CASO DI DANNO TOTALE, l'Assicurato deve inviare entro 5 giorni quanto segue: • originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A); • copia della fattura di acquisto del Veicolo assicurato; • copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili; • tutte le chiavi di dotazione originale del Veicolo; • copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità; In caso di Furto totale per il quale emerga l'assenza di una o più chiavi del veicolo, sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza. L'originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti deve essere inviato anche in caso di Danno parziale causato da uno degli eventi menzionati al precedente punto A. In caso di Sinistro verificatosi all'estero, l'Assicurato deve presentare la denuncia all'Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti. IN CASO DI DANNO PARZIALE, l'Assicurato non deve provvedere a far riparare il Veicolo prima che il Danno sia stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni di prima urgenza. Si rimanda ai singoli e specifici articoli che disciplinano le modalità di gestione del Sinistro. Gestione da parte di altre imprese: N/A Prescrizione: i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della Copertura, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.
Obblighi dell'Impresa	Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro.



Quando e come devo pagare?

Premio	Il Premio viene corrisposto in un'unica soluzione e a saldo anticipato dell'intero periodo di validità delle coperture assicurative ed è versato alla Società da Leaseway tramite il Broker autorizzato all'incasso. Attivata la copertura il Broker invia alla Contraente il Certificato di Assicurazione e l'eventuale vincolo.
--------	--

Rimborso	In caso di cessazione del rischio la Contraente ha diritto al rimborso, dal mese successivo, del Premio netto in funzione del periodo di copertura residuo. In caso di durata della copertura pari ad un mese non è previsto alcun rimborso. <u>In caso di estinzione anticipata per Danno o Perdita Totale a seguito di Sinistro coperto dalla Polizza (esempio Furto o Kasko) non è previsto alcun rimborso del Premio.</u>
-----------------	--



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nella richiesta inviata al Broker dalla Contraente tramite apposito tracciato purché il premio sia stato versato. Diversamente la copertura partirà dalle ore 24.00 del pagamento. La singola copertura ha una durata minima di 1 mese e massima di 36 mesi per multipli di 6. Per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura (rinnovo) con le stesse modalità sopra descritte.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	- Il contratto prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro 14 giorno. - La copertura non è connessa all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo. - In caso di durata poliennale della polizza, può recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti può far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. Il diritto di recesso può essere esercitato inviando una comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Acrisure Italia Spa Via Mazzini 3, 07100 Sassari. La facoltà di recesso non potrà essere esercitata qualora nel periodo compreso tra la data di effetto e la data di ricezione della raccomandata sia avvenuto un sinistro risarcibile a termini di polizza.
Risoluzione	La risoluzione anticipata delle coperture assicurative è prevista nei seguenti casi di cessazione del rischio: vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del Veicolo assicurato. In questo caso è necessario: - informare dell'evento la Società con comunicazione scritta; - consegnare – unitamente alla predetta comunicazione - la documentazione utile a provare l'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell'atto di vendita del Veicolo). Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di Furto del Veicolo. La Società rimborsa dal mese successivo, il Premio netto in funzione del periodo di copertura residuo. In caso di durata della copertura pari ad un mese non è previsto alcun rimborso. In caso di estinzione anticipata per Danno o Perdita Totale a seguito di Sinistro coperto dalla Polizza (esempio Furto o Kasko) non è previsto alcun rimborso del Premio. Per tutti i predetti casi di risoluzione anticipata delle coperture assicurative, la comunicazione scritta richiesta deve essere inviata tramite mail a: motor@doublesinsurance.com.



A chi è rivolto questo prodotto?

Le prestazioni e le garanzie previste dal presente programma assicurativo sono fornite per i veicoli, di tutte le marche, **presi a noleggio a lungo termine o in leasing** da Leaseway e **noleggiati senza conducente** agli Utilizzatori, purché aventi i seguenti requisiti:

- immatricolati in Italia;
- ad uso noleggio senza conducente;
- nuovi o usati con data di prima immatricolazione non superiore a 5 anni.

Non sono assicurabili i Veicoli:

- adibiti a taxi (autotassametri);
- ad uso privato;
- ad uso noleggio con conducente;
- per trasporto a titolo oneroso ad uso commerciale;
- per scuola guida;
- adibiti ad ambulanze;
- muniti di targa estera, o di targa escursionista estero;
- con valore di acquisto superiore a € 75.000,00, senza preventiva autorizzazione scritta della Società;
- veicoli superiori a 35 quintali.



Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dall'Intermediario è pari al 6%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Se l'Assicurato intende sporgere un reclamo riguardante il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, deve fare riferimento ai seguenti recapiti: In caso di <u>rapporto contrattuale</u> rivolgersi a: Acrisure Italia S.p.A. Via Mazzini,3 07100 Sassari e-mail: reclami@acrisureitalia.com In caso di <u>gestione di un sinistro</u> rivolgersi a: Acrisure Services S.r.l. Via Mazzini, 3 07100 Sassari e-mail: legale@acrisureservices.com La Società risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it oppure all'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales – 4 place de Budapest - 75436 Paris cedex 09, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato. È facoltà dell'Assicurato ricorrere ad un arbitrato per risolvere controversie aventi ad oggetto la determinazione dell'ammontare del danno. La determinazione dell'ammontare del Danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato. I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l'Assicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza. I Periti devono: 1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Assicurazione; 2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro; 3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro; 4. procedere alla stima del danno e alla valutazione dell'Indennizzo sulla base delle norme contrattuali. 5. I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali. Risoluzioni delle liti transfrontalieri. L'Assicurato può presentare reclamo all'Ivass chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile all'IVASS.
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME *INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

SOMMARIO

GLOSSARIO

1. CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO	p.4
2. VEICOLI ASSICURABILI	p.5
3. GARANZIE DISPONIBILI	p.5
4. DESCRIZIONE DELLE SINGOLE GARANZIE	p.6
5. CLAUSOLA DI VINCOLO	p.7
6. DANNI ESCLUSI	p.7
7. SCOPERTI E FRANCHIGIE	p.8
8. COME SI DETERMINA IL PREMIO	p.8
9. A CHI RIVOLGERSI	p.8
10. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO	p.8
11. LIQUIDAZIONE DEL DANNO	p.9
12. RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO	p.10
13. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	p.10

GLOSSARIO

(Qualora i seguenti termini ricorrano nel testo di Polizza verranno riportati con iniziali maiuscole)

Assicurato: Il soggetto, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: Il contratto di assicurazione ovvero la Polizza n.7 399 986.

Centro Assistenza Clienti: Acrisure Services S.r.l., con sede legale in Via Giuseppe Mazzini, 3, 07100 Sassari (SS), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Sassari 02888100902, Partita IVA 13147890969

Centro convenzionato: La struttura, l'officina o la carrozzeria convenzionata o autorizzata da Acrisure Services S.r.l.

Certificato di Assicurazione: Il documento che riporta i dati della Contraente, la decorrenza e la durata della copertura, i dati del veicolo quali marca, modello, targa e/o telaio e valore, nonché il Pack di copertura prescelto.

Conducente: La persona fisica che è alla guida del veicolo assicurato

Contraente o Leaseway: Il soggetto che stipula l'Assicurazione e che paga il premio.

Danno totale: Il danno d'importo uguale o superiore all'80% del valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

Danno previsto dal contratto: Un evento dannoso per il quale la Società presta la Garanzia assicurativa.

Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia: La parte dell'ammontare del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell'Assicurato. Laddove la Franchigia è prestata nella forma relativa, si intendono coprire i danni, in misura integrale senza applicazione di Franchigia, solo quando gli stessi superano l'ammontare della stessa Franchigia relativa.

Furto: L'impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detiene. Sono parificati ai danni da Furto o da Rapina i danni arrecati al Veicolo nel tentativo di commettere il Furto o la Rapina, nonché quelli al Veicolo rubato, in conseguenza della sua circolazione abusiva.

Garanzia: La prestazione dovuta in caso di Sinistro.

Incendio: La combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Incidente: L'evento occorso al Veicolo, fermo o in movimento, dal quale derivino danni al Veicolo stesso.

Indennizzo / Risarcimento: La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Intermediario/Broker: Acrisure Italia S.p.a. Trattasi del soggetto iscritto all'elenco degli intermediari Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), con n. B000673774, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Limite di Risarcimento (o massimale): La somma massima con la quale può essere risarcito il Danno.

Parti: La Contraente, l'Assicurato e la Società.

Perdita totale: Si ha perdita totale se il Veicolo viene rubato e non viene ritrovato entro 30 giorni.

Polizza: I documenti che comprovano il contratto di assicurazione, costituiti dal Documento Informativo Precontrattuale, dal Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo e dalle Condizioni di Assicurazione emessi in applicazione alla Polizza n. 7.399.986 stipulata con la Società, le cui condizioni sono contenute nel presente Set Informativo.

Premio: La somma dovuta alla Società.

Proprietario del Veicolo: L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Rapina: La sottrazione alla persona che le detiene di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia

Relitto: Il Veicolo con danni pari o superiori al 80% del valore dell'Autoveicolo al momento del Sinistro.

Residenza/Sede Legale: Il luogo in cui il Proprietario del Veicolo o l'Assicurato o l'Utilizzatore hanno stabilito la Residenza anagrafica o la Sede Legale.

Scoperto: La parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato.

Scoppio: Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati Scoppio.

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: MMA IARD S.A. (Delegataria) e MMA IARD Assurances Mutuelles, compagnie del Gruppo MMA che assumono il rischio in coassicurazione

Tecnica a freddo (altrimenti detta tecnica con tirabolli): Tecnica di riparazione dei danni causati dalla grandine effettuata tramite utilizzo di appositi strumenti che consentono di raddrizzare le ammaccature senza la necessità di verniciare le parti riparate.

Tecnica di comunicazione a distanza: Qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Società e dell'Assicurato, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette Parti.

Tecnica Mista: Tecnica di riparazione dei danni causati dalla grandine effettuata utilizzando sia tecnica a freddo che tecnica a caldo ovvero con riverniciatura del veicolo.

Utilizzatore: Il soggetto assegnatario del veicolo che ha stipulato con la Contraente un contratto di noleggio senza conducente

Valore a nuovo: Garanzia in base alla quale in caso di furto o incendio con conseguente perdita o danno totale del Veicolo l'indennizzo liquidabile non terrà conto della diminuzione di valore dovuta all'uso o al trascorrere del tempo.

Valore Assicurato: Il prezzo di acquisto del Veicolo indicato in fattura comprensivo di optional stabilmente fissati.

Valore Commerciale: È il valore del Veicolo riportato su Eurotax Blu.

Veicolo/Autoveicolo: Autovettura o autocarro fino a 35 quintali, con targa italiana, destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada. Si considerano parte integrante del veicolo le targhe, la ruota di scorta, gli attrezzi di dotazione e gli optional/accessori incorporati o fissi (compresi i fonoaudiovisivi e l'impianto antifurto) installati direttamente dalla Casa Costruttrice o dal Concessionario, purché dettagliatamente esposti nella fattura di acquisto.

PROGRAMMA

Leaseway - ASSICURAZIONE contro i danni agli Autoveicoli CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Polizza collettiva n. 7.399.986

Condizioni relative al contratto e al Veicolo assicurato

1. CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- a. **La legge applicabile al contratto** è la Legge Italiana, ma le Parti hanno la facoltà di assoggettarlo a una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali. È fatto salvo in ogni caso quanto disposto dall'art. 180 del Codice delle Assicurazioni Private. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in Italia.
- b. **I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni** a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
- c. **Le garanzie prestate sono valide** per i sinistri accaduti in Italia, nei paesi dell'Unione Europea e nei paesi inclusi nei Certificato Internazionale di Circolazione (Carta Verde).
- d. **Le dichiarazioni inesatte o le reticenze** della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
- e. **Modalità per rendere operativa l'Assicurazione.** La Contraente, dopo aver scelto il Pack, potrà attivare le coperture inviando una richiesta al Broker. Il Premio viene corrisposto in un'unica soluzione e a saldo anticipato dell'intero periodo di validità delle coperture assicurative ed è versato alla Società da Leaseway tramite il Broker autorizzato all'incasso. Attivata la copertura il Broker invia alla Contraente il Certificato di Assicurazione e l'eventuale vincolo.
- f. **Decorrenza e durata del contratto.** La copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nella richiesta inviata al Broker dalla Contraente tramite apposito tracciato purché il premio sia stato versato. Diversamente la copertura partirà dalle ore 24.00 del pagamento. La singola copertura ha una durata minima di 1 mese e massima di 36 mesi (per multipli di 6). Per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura (rinnovo) con le stesse modalità sopra descritte.
- g. **Recesso dal contratto.** In caso di ripensamento, l'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di decorrenza della Polizza. La Società rimborserà alla Contraente la quota di Premio versato proporzionata ai giorni di copertura assicurativa non goduti al netto degli oneri di legge. Qualora l'assicurazione abbia durata pluriennale, l'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni ricorrenza annua. Il recesso deve essere comunicato alla Società con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di effetto del recesso stesso. La Società restituirà alla Contraente la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) calcolata in funzione degli anni mancanti alla scadenza della copertura. Inoltre, dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti, le parti hanno facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. La Società terrà a disposizione della Contraente la parte di Premio, al netto delle tasse, relativa al periodo di rischio non corso. Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018, l'Assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del Premio assicurativo. In tal caso la Società rimborsa alla Contraente, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di Premio proporzionata ai giorni di copertura assicurativa non goduti. La richiesta deve essere inviata, mediante raccomandata AR, a: Acrisure Italia Spa Via Mazzini 3, 07100 Sassari.
- h. **Cessazione dell'Assicurazione.** La risoluzione anticipata delle coperture assicurative è prevista nei seguenti casi di cessazione del rischio: vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del Veicolo assicurato.
In questo caso è necessario:
- informare dell'evento la Società con comunicazione scritta;
 - consegnare – unitamente alla predetta comunicazione - la documentazione utile a provare l'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell'atto di vendita del Veicolo).

Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di Furto del Veicolo.

La Società rimborsa dal mese successivo, il Premio netto in funzione del periodo di copertura residuo.

In caso di durata della copertura pari ad un mese non è previsto alcun rimborso.

In caso di estinzione anticipata per Danno o Perdita Totale a seguito di Sinistro coperto dalla Polizza (esempio Furto o Kasko) non è previsto alcun rimborso del Premio.

Per tutti i predetti casi di risoluzione anticipata delle coperture assicurative, la comunicazione scritta richiesta deve essere inviata tramite mail a: motor@doublesinsurance.com.

- i. **Aggravamento o diminuzione del rischio.** La Contraente si impegna a comunicare alla Compagnia ogni circostanza che produca una diminuzione o aggravamento del rischio successiva alla sottoscrizione della polizza, incluse le variazioni del luogo di Residenza o Sede Legale dell'Utilizzatore del Veicolo. Fatti salvi gli altri diritti previsti dagli artt. 1897 e 1898 c.c., in caso di Sinistro verificatosi successivamente alla comunicazione di variazione del luogo di residenza o sede legale dell'Utilizzatore, si applicheranno gli Scoperti e le Franchigie (di cui all'art.8) previsti per il luogo di Residenza o di sede al momento del Sinistro.
- j. **Le clausole che indicano decadenze, nullità, limitazioni della Garanzia, ovvero oneri a carico della Contraente, dell'Assicurato e/o dell'Utilizzatore, sono evidenziate in grassetto.**
- k. **Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge,** presenti e futuri, relativi al Premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico della Contraente.
Le aliquote di imposta applicata al Premio si differenziano per tipologia di garanzia: Corpi Veicoli Terrestri 13,50%, di cui 1% al Fondo Nazionale Anti-Racket;
- l. **Clausola di delega.** L'assicurazione è ripartita per quote tra le imprese MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles. MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, coassicuratrici, agiscono solidalmente. Tutte le comunicazioni inerenti all'assicurazione, ivi comprese quelle inerenti al recesso ed ai reclami, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società MMA IARD S.A. designata quale coassicratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria in nome e per conto dell'altra coassicratrice. Questa ultima sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria per la gestione dell'assicurazione, l'istruzione delle prestazioni e la quantificazione del loro ammontare, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare consulenti (periti, medici, ecc.) in nome e per conto dell'altra coassicratrice. La delegataria è anche incaricata dall'altra coassicratrice dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto e della liquidazione dei sinistri.

L'assicurazione è ripartita in coassicurazione nelle rispettive quote:

MMA IARD SA (delegataria): 99,9 %

MMA IARD Assurances Mutuelles: 0,1 %

Le Società, in parziale deroga all'art. 1911 c.c., sono solidalmente responsabili.

2. VEICOLI ASSICURABILI

Le prestazioni e le garanzie previste dal presente programma assicurativo sono fornite per i veicoli, di tutte le marche, **presi a noleggio a lungo termine o in leasing** da Leaseway e noleggiati **senza conducente** agli Utilizzatori, purché aventi i seguenti requisiti:

- immatricolati in Italia;
- ad uso noleggio senza conducente;
- nuovi o usati con data di prima immatricolazione non superiore a 5 anni.

Non sono assicurabili i Veicoli:

- **adibiti a taxi (autotassametri);**
- **ad uso privato;**
- **ad uso noleggio con conducente;**
- **per trasporto a titolo oneroso ad uso commerciale;**
- **per scuola guida;**
- **adibiti ad ambulanze;**
- **muniti di targa estera, o di targa escursionista estero;**
- **con valore di acquisto superiore a € 75.000,00, senza preventiva autorizzazione scritta della Società;**
- **veicoli superiori a 35 quintali.**

Garanzie disponibili

3. GARANZIE DISPONIBILI

- a) Le coperture assicurative offerte garantiscono i danni **materiali e diretti**, conseguenti alla perdita o il danneggiamento dell'Autoveicolo indicato sul Certificato di Assicurazione, causati dagli eventi di cui alle garanzie richiamate nel testo di Polizza **così definite:**

"Incendio"

Incendio, Fulmine, Esplosione o Scoppio del carburante contenuto nell'Autoveicolo.

"Furto o Rapina"

Consumato o tentato, compresi i danni subiti dall'Autoveicolo durante la circolazione dopo il Furto o Rapina. Sono compresi i danneggiamenti causati all'Autoveicolo dai ladri in occasione del Furto, o del tentativo di Furto, di cose non assicurate poste all'interno dell'Autoveicolo.

“Kasko”

Collisione con un altro Veicolo identificato, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

“Rottura Cristalli”

Rottura accidentale dei cristalli delimitanti l’abitacolo dell’Autoveicolo (esclusa fanaleria e specchi retrovisori), limitatamente al costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione con limiti di Indennizzo.

“Eventi naturali”

Bufore, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine, neve.

“Eventi sociopolitici e Atti vandalici”

Atti vandalici e dolosi in genere, intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.

- b) L’Assicurato potrà scegliere le combinazioni di garanzie (Pack) con previsione di indennizzo **solo totale, totale e parziale** e con **differenti livelli di franchigia (Tabella 1 Art.7)**.

PACK OFFERTI CON PREVISIONE DI INDENNIZZO PER SOLO DANNO TOTALE SU TUTTE LE GARANZIE

Pack Basic 1 750: Furto e Incendio, Kasko

Pack Basic 1 500: Furto e Incendio, Kasko

Pack Basic 1 Italia: Furto e Incendio, Kasko

PACK OFFERTI CON PREVISIONE DI INDENNIZZO PER DANNO TOTALE E PARZIALE A SECONDA DELLE GARANZIE

Pack Basic 2 750: Furto (**danno totale e parziale**), Incendio (**danno totale e parziale**), Kasko (**solo danno totale**)

Pack Basic 2 500: Furto (**danno totale e parziale**), Incendio (**danno totale e parziale**), Kasko (**solo danno totale**)

Pack Basic 2 Italia: Furto (**danno totale e parziale**), Incendio (**danno totale e parziale**), Kasko (**solo danno totale**)

PACK OFFERTI CON PREVISIONE DI INDENNIZZO PER DANNO TOTALE E PARZIALE SU TUTTE LE GARANZIE

Pack Full 750: Furto, Incendio, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici, Cristalli e Kasko

Pack Full 500: Furto, Incendio, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici, Cristalli e Kasko

Pack Full Italia: Furto, Incendio, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici, Cristalli e Kasko

4. DESCRIZIONE DELLE SINGOLE GARANZIE**GARANZIE INCENDIO E FURTO****Articolo 1 - Oggetto dell’assicurazione**

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono e **con gli scoperti di cui all’Articolo 7 delle Condizioni di Assicurazione**, ad indennizzare:

- I danni **materiali e diretti** subiti dal Veicolo a seguito di Incendio totale o parziale, Esplosione, Scoppio ed azione del fulmine;
- I danni **materiali e diretti** subiti dal Veicolo a seguito di Furto (consumato o tentato) e Rapina, compresi i Danni prodotti al Veicolo nell’esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina del Veicolo stesso.

Sono comprese inoltre:

1) Circolazione non autorizzata

L’assicurazione vale anche per i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione non autorizzata a seguito di Furto o Rapina purchè conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

2) Danni al veicolo conseguenti a Furto di cose non assicurate

La Società indennizza, secondo i criteri e nei limiti previsti nella Garanzia Furto, i danni subiti dal Veicolo a seguito di Furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all’interno dello stesso.

3) Spese di parcheggio e custodia

Vengono rimborsate le spese **sostenute per il parcheggio o la custodia dell’Autoveicolo disposti dall’Autorità in caso di ritrovamento a seguito di Furto totale**. L’Assicurato viene indennizzato sino ad un massimo di **€ 250,00** per Sinistro e anno assicurativo.

4) Ricorso terzi da incendio

La Società tiene indenne la Contraente delle somme, fino alla concorrenza di **€ 100.000,00** che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati da Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio dell’Autoveicolo assicurato:

- a) a cose di terzi, quando l’evento dannoso si sia verificato mentre l’Autoveicolo non è in circolazione ai sensi del decreto legislativo 07 settembre 2005 n. 209.

GARANZIA KASKO**Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga ad indennizzare i danni **materiali e diretti** subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di collisione contro altro veicolo identificato, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private.

La Società rimborsa altresì:

- 1) le spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno dell'Autoveicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali dal luogo dell'Incidente al più vicino posto di Pronto Soccorso. **L'Assicurato viene indennizzato sino ad un massimo di € 300,00 per Sinistro e anno assicurativo.**
- 2) **Le spese di dissequestro** sostenute per il dissequestro e la restituzione del Veicolo sequestrato dall'Autorità a seguito di incidente stradale. **L'Indennizzo è corrisposto fino al limite massimo di € 260,00 per Sinistro e anno assicurativo.**

Articolo 2 - Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia, nei confronti del Conducente autorizzato alla guida del Veicolo, dei trasportati e dei familiari dell'Assicurato, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'articolo 1916 del codice civile.

Articolo 3 - Colpa grave

In deroga a quanto previsto dall'art. 6.1.c) (Danni Esclusi) delle Condizioni di assicurazione, la garanzia Kasko è attiva anche in caso di colpa grave a carico del Conducente.

GARANZIA ROTTURA CRISTALLI**Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società, nei limiti sottoindicati, copre i danni subiti dai cristalli delimitanti l'abitacolo dell'Autoveicolo (**esclusa fanaleria e specchi retrovisori**). La Garanzia è limitata al costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione.

Articolo 2 – Massimali

Il massimale previsto per evento anno è pari ad € 1.000,00.

GARANZIE EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI**Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione****Eventi naturali**

La Società, nei limiti sottoindicati e con gli scoperti di cui all'**articolo 7 delle Condizioni di assicurazione**, indennizza i danni **materiali e diretti** provocati da bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine e neve **quando detti eventi atmosferici siano riscontrabili su una pluralità di enti e documentalmente dimostrabili.**

In caso di danno da grandine è previsto indennizzo in forma specifica con riparazione presso i centri convenzionati con Acrisure Services o le carrozzerie assegnatarie del Veicolo.

Eventi sociopolitici e atti vandalici

La Società indennizza i danni **materiali e diretti** subiti dal Veicolo assicurato a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici).

VALORE A NUOVO

In caso di Danno o Perdita totale a seguito di sinistro da Furto e Incendio occorso **entro 6 mesi dalla decorrenza della prima messa in Copertura del Veicolo assicurato**, la Società calcola l'indennizzo in misura pari al Valore Assicurato indicato nel certificato di assicurazione.

La garanzia non opera nel caso in cui il sinistro avvenga sul rinnovo della copertura relativa al medesimo veicolo.

Restano applicabili gli eventuali scoperti e franchigie previsti all'art. 7.

La garanzia è operante nei limiti sopra indicati a decorrere dalla data di effetto della polizza.

5. CLAUSOLA DI VINCOLO

La Società si impegna, laddove la Contraente abbia richiesto un vincolo a favore di un terzo (Vincolatario), a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso del Vincolatario a cui saranno comunicati eventuali sinistri.

In caso di Perdita o Danno totale coperto da Polizza l'Indennizzo da liquidare sarà corrisposto al Vincolatario e pertanto da quest'ultimo sarà sottoscritta la relativa quietanza.

In caso di danno parziale il sinistro sarà liquidato a Leaseway.

Esclusioni e limitazioni

6. DANNI ESCLUSI

6.1. Limitatamente alle garanzie Furto, Incendio, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Atti vandalici, Kasko, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara.
- b) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento;
- c) determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, dell'Utilizzatore o del Conducente, delle persone con quest'ultimo coabitanti, del fatto di coloro di cui il Conducente debba rispondere o delle persone da lui incaricate alla guida o custodia del Veicolo assicurato, salvo quanto previsto per la garanzia Kasko in relazione alla colpa grave.

6.2. Oltre a quanto previsto all'articolo 6.1., limitatamente alla Garanzia Kasko, l'Assicurazione non è operante anche per i danni:

- a) provocati dal Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di Conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro;
- b) cagionati da cose o da animali trasportati sull'Autoveicolo;
- c) cagionati da operazioni di carico e scarico;
- d) cagionati dal Conducente che al momento del Sinistro si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti;
- e) subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione "fuori strada";
- f) alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) o ai rivestimenti interni dell'Autoveicolo se verificatisi non congiuntamente ad altro Danno indennizzabile.

6.3. Limitatamente alla Garanzia Cristalli sono esclusi i danni:

- a) conseguenti a Furto o Rapina, consumati o tentati;
- b) conseguenti ad eventi naturali o sociopolitici e atti vandalici o riconducibili alla Garanzia Kasko o Collisione;
- c) connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli.

6.4. Oltre a quanto previsto dall'articolo 6.1., limitatamente alla Garanzia Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici e Atti vandalici l'Assicurazione non comprende altresì i danni riconducibili alla Garanzia Kasko e derivanti pertanto dalla circolazione del Veicolo.

7. SCOPERTI E FRANCHIGIE

Le franchigie e gli scoperti- applicati sia in caso di danno totale che in caso di danno parziale - sono i seguenti:

Tabella 1: Scoperti e Franchigie

	Furto/Incendio	Eventi Naturali	Eventi sociopolitici	Atti vandalici	Kasko	Cristalli
Pack Basic 1 750	Scoperto 10% FR. 750	ND*	ND*	ND*	Scoperto 10% FR. 750	ND*
Pack Basic 1 500	Scoperto 10% FR. 500	ND*	ND*	ND*	Scoperto 10% FR. 500	ND*
Pack Basic 1 Italia	Scoperto 10% FR. 500	ND*	ND*	ND*	Scoperto 10% FR. 500	ND*
Pack Basic 2 750	Scoperto 10% FR. 750	ND*	ND*	ND*	Scoperto 10% FR. 750	ND*
Pack Basic 2 500	Scoperto 10% FR. 500	ND*	ND*	ND*	Scoperto 10% FR. 500	ND*
Pack Basic 2 Italia	Scoperto 10% FR. 500	ND*	ND*	ND*	Scoperto 10% FR. 500	ND*
Pack Full 750	Scoperto 10% FR. 750	Scoperto 10% FR. 750	Scoperto 10% FR. 750	Scoperto 10% FR. 750	Scoperto 10% FR. 1.000	FR.200
Pack Full 500	Scoperto 10% FR. 500	Scoperto 10% FR. 500	Scoperto 10% FR. 500	Scoperto 10% FR. 500	Scoperto 10% FR. 500	FR.200
Pack Full Italia	Scoperto 10% FR. 500	Scoperto 10% FR. 500	Scoperto 10% FR. 500	Scoperto 10% FR. 500	Scoperto 10% FR. 500	FR.200

*ND: copertura non disponibile per questo Pack.

Cristalli

La franchigia Cristalli, applicata solo in caso di sostituzione, viene ridotta ad € 100,00 in caso di sostituzione presso i centri convenzionati o autorizzati da Acrisure Services.

Calcolo del Premio

8. COME SI DETERMINA IL PREMIO

Il Premio di assicurazione viene calcolato in base ai seguenti parametri:

1. garanzie scelte dalla Contraente (Pack);
2. valore del Veicolo Assicurato;
3. durata dell'Assicurazione.
4. provincia di consegna del veicolo /sede dell'Utilizzatore come da Tabella 2:

Tabella 2

Pack	Provincia di consegna/sede dell'Utilizzatore
Basic 1 750 Basic 1 500	Alessandria, Aosta, Asti, Bergamo, Biella, Brescia, Cuneo, Como, Cremona, Genova, Imperia, La Spezia, Lecco, Lodi, Monza e Brianza, Milano, Mantova, Novara, Pavia Sondrio, Savona, Torino, Varese, Verbano Cusio Ossola e Vercelli
Basic 2 750 Basic 2 500	Alessandria, Aosta, Asti, Bergamo, Biella, Brescia, Cuneo, Como, Cremona, Genova, Imperia, La Spezia, Lecco, Lodi, Monza e Brianza, Milano, Mantova, Novara, Pavia Sondrio, Savona, Torino, Varese, Verbano Cusio Ossola e Vercelli
Full 750 Full 500	Alessandria, Aosta, Asti, Bergamo, Biella, Brescia, Cuneo, Como, Cremona, Genova, Imperia, La Spezia, Lecco, Lodi, Monza e Brianza, Milano, Mantova, Novara, Pavia Sondrio, Savona, Torino, Varese, Verbano Cusio Ossola e Vercelli
Basic 1 Italia Basic 2 Italia Full Italia	Si considerano tutte province ed opera in caso di pluralità di sedi o con provincia diversa dalle province dei Pack Basic 1 750, Basic 1 500, Basic 2 750, Basic 2 500, Full 750 e Full 500

In caso di Sinistro

9. A CHI RIVOLGERSI

In caso di Sinistro occorre rivolgersi a:

CENTRO ASSISTENZA CLIENTI Acrisure Services srl – Via Giuseppe Mazzini, 3 07100 Sassari. È possibile aprire i sinistri contattando il Centro Assistenza Clienti Acrisure Services, Telefono **+39 02. 98.65.55.00** ; email: sinistri.leaseway@acrisureservices.com alla quale devono essere denunciati **tutti i danni al Veicolo assicurato**: il servizio è prestato **tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle ore 17.30**.

Il Centro Assistenza Clienti gestisce l'istruttoria, la valutazione nonché la liquidazione ed il pagamento dell'Indennizzo, riducendo al minimo indispensabile le incombenze burocratiche a carico dell'Assicurato.

10. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di Sinistro l'Assicurato, entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui l'Assicurato ne ha avuta conoscenza, deve:

A. In caso di Danno da Furto, Incendio, Atto vandalico – presentare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria competente indicando che il Veicolo è assicurato con la Società. Qualora il Danno riguardi solo alcune parti o accessori del Veicolo (Danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.

In caso di danno da Kasko potrà essere richiesto il Verbale delle Autorità intervenute o il Modulo Cai debitamente compilato.

B. fornire in ogni caso denuncia scritta ad Acrisure Services srl fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il Veicolo.

In caso di Danno totale, l'Assicurato deve inviare entro 5 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui l'Assicurato ne ha avuta conoscenza quanto segue:

1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A);
2. copia della fattura di acquisto del Veicolo assicurato;
3. copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili;
4. tutte le chiavi di dotazione originale del Veicolo;
5. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità;

In caso di Furto totale per il quale emerga l'assenza di una o più chiavi del veicolo, sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.

L'originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti deve essere inviato anche in caso di Danno parziale causato da uno degli eventi menzionati al precedente punto A.

In caso di Sinistro verificatosi all'estero, l'Assicurato deve presentare la denuncia all'Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti.

Nel caso di Danno parziale, l'Assicurato non deve provvedere a far riparare il Veicolo prima che il Danno sia stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni di prima urgenza.

Per le altre garanzie, ove previsto, si rimanda ai singoli e specifici articoli che disciplinano le modalità di gestione del Sinistro.

11. LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Nella determinazione dell'ammontare del Danno si tiene conto dell'incidenza dell'IVA se l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel Valore Assicurato. In caso di Danno totale subito da un Veicolo in leasing, l'IVA è liquidata esclusivamente sull'importo corrispondente alle quote (canoni sia periodici che iniziali versati anche a titolo di "anticipo") già versate sempre che l'IVA resti a carico dell'Assicurato.

A) DANNO TOTALE

- In caso di Furto e Incendio con Danno o Perdita totale la liquidazione del Danno sarà effettuata sulla base del valore d'acquisto riportato in fattura secondo le condizioni indicate all'Art. 4 "Valore a Nuovo".

- In tutti gli altri casi o, in caso di Furto e Incendio se il Sinistro si verifica oltre i termini e le condizioni indicati all' Art.4 "Valore a Nuovo ", la liquidazione del Danno sarà effettuata sulla base del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro ovvero quello riportato su Eurotax Blu.

Resta ferma in ogni caso l'applicazione delle franchigie e degli scoperti di cui all'art. 7 delle Condizioni di Assicurazione.

La liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere superiore al valore di fattura.

Qualora le Parti considerino il Veicolo come Relitto, la gestione dello stesso è a carico della Società. L'Assicurato si rende pertanto disponibile ad agevolare tutti gli adempimenti necessari affinché la Società stessa gestisca correttamente tale aspetto.

B) DANNO PARZIALE

- I. L'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il Veicolo, salvo gli interventi di prima urgenza, prima che il Danno sia stato accertato dalla Società. In ogni caso l'Assicurato dovrà conservare ogni elemento che dimostri l'avvenuto accadimento del Sinistro.
- II. L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.
Nel caso di Danno parziale, il danno è determinato in base al costo delle riparazioni tenuto conto del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. Per Danni parziali si intendono i danni subiti dal Veicolo inferiori all'80% del Valore Commerciale al momento del Sinistro.
- III. Le spese necessarie per la riparazione sono indennizzate a seguito di presentazione di fattura.
- IV. In caso di danno da grandine è previsto indennizzo in forma specifica con riparazione con tecnica a freddo o con tecnica mista presso i riparatori convenzionati della rete Acrisure Services o le carrozzerie autorizzate assegnatarie del Veicolo.

Per la quantificazione del Risarcimento, la Società terrà conto della vetustà del Veicolo e delle sue parti, applicando a queste ultime la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Blu al momento del Sinistro.

Resta ferma in ogni caso l'applicazione delle franchigie e degli scoperti di cui all'art. 7 delle Condizioni di Assicurazione.

La liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere superiore al valore di fattura.

C) LIQUIDAZIONE DEL DANNO A MEZZO ARBITRATO

La determinazione dell'ammontare del Danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato.

I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l'Assicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza. I Periti devono:

1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Assicurazione;
2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
4. procedere alla stima del Danno e alla valutazione dell'Indennizzo sulla base delle norme contrattuali.
5. i risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Società e della Contraente in parti uguali.

D) TERMINI DI PAGAMENTO

In caso di Danno Parziale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l'ammontare del costo delle stesse.

In caso di Danno Totale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto A.

12. RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO

In caso di recupero del Veicolo rubato, **la Contraente, non appena ne abbia notizia, deve dare immediato avviso al Centro Assistenza Clienti Acrisure Services e provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti.**

Qualora al momento del ritrovamento la Società abbia già liquidato il Danno, l'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a disposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.

Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza ritrovamento, la Società liquida il Danno come perdita totale anche in caso di successivo ritrovamento.

Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Danno, il Veicolo recuperato verrà gestito dalla Società come se fosse di proprietà della stessa ivi compreso per tutto quanto attinente al recupero, la vendita e/o successiva radiazione per demolizione del Veicolo, a meno che l'Assicurato oppure la Contraente non restituisca alla Società l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per il Veicolo medesimo, come di seguito previsto.

L'Assicurato ha facoltà di chiedere, e la Società di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che il Veicolo rimanga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali.

Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal Veicolo in occasione del Sinistro.

Protezione dei dati personali**13. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**☐ **A chi vengono trasmessi i vostri dati personali?**

I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento.

Troverete i recapiti della Società sui documenti contrattuali e precontrattuali che vi sono stati consegnati o che sono stati messi a vostra disposizione. Le Società ed il Gruppo Covéa a cui appartengono sono rappresentati da Covéa, Società di Groupe d'Assurance Mutuelle ai sensi del Codice delle assicurazioni, Registro delle Imprese (RCS) Paris 450 527 916, la cui sede sociale si trova all'86-90 rue St Lazare - 75009 Paris - Francia. Per ottenere informazioni sul Gruppo Covéa, potete consultare il sito <https://www.covea.eu>.

I vostri dati personali possono essere trasmessi ai titolari autonomi del trattamento, ai partners e sub-fornitori legati contrattualmente, a riassicuratori, organismi professionali, organismi assicurativi o organismi sociali delle persone interessate, agenti, broker assicurativi e alle persone interessate al contratto.

Questi destinatari possono essere situati al di fuori dell'Unione europea in base ad una decisione per l'adeguamento alla normativa privacy o alle condizioni contrattuali negoziate. Queste informazioni sono disponibili presso il nostro Data Protection Officer. Per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare il Data Protection Officer: deleguealaprotectiondesdonnees@covea.fr o per posta: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" – 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia.

☐ **Perché abbiamo bisogno di trattare i vostri dati personali?**

1. I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa per:

- concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo;
- realizzare operazioni di attività commerciale;
- consentire di proporre e gestire i reclami;
- condurre azioni di ricerca e sviluppo nell'ambito delle finalità di cui sopra;
- condurre azioni di prevenzione;
- elaborare statistiche e studi attuariali;
- combattere la frode in materia di assicurazioni;
- condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore.

La Società può ricorrere ad una presa di decisione automatizzata in vista della sottoscrizione o della gestione del vostro contratto per la valutazione del rischio. Potete, in questo caso, chiedere quali siano stati i criteri determinanti della decisione al nostro Data Protection Officer.

2. Questi trattamenti hanno come fondamento giuridico: l'interesse legittimo dei titolari del trattamento per le finalità di attività commerciale, di lotta contro la frode assicurativa, di ricerca e sviluppo, di elaborazione di statistiche e studi attuariali e di azioni di prevenzione; e il vostro contratto per le altre finalità citate. Quando il fondamento giuridico è il contratto, il rifiuto di fornire i vostri dati comporta l'impossibilità di concluderlo.

3. Nell'ambito della lotta contro la frode assicurativa, la Società può, in caso di rilevamento di un'anomalia, di un'incoerenza o di una segnalazione, iscrivervi su una lista di persone che presentano un rischio di frode, per controllare i nostri costi e proteggere la nostra solvibilità.

☐ **Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati personali?**

I dati personali trattati nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto sono conservati conformemente ai termini legali di prescrizione, fissati secondo la natura del contratto.

Nell'ambito dell'attività commerciale, i dati personali vengono conservati 3 anni a partire dalla loro raccolta e dall'ultimo contatto con la persona interessata rimasto senza effetto.

In caso di iscrizione su una lista di lotta contro la frode, i vostri dati personali sono conservati 5 anni dall'iscrizione.

☐ **Quali sono i diritti di cui disponete?**

Disponete innanzitutto di un **diritto di opposizione** che vi consente di opporvi all'uso dei vostri dati ai fini dell'attività commerciale, in qualsiasi momento, senza spese.

Disponete anche:

- ☐ di un **diritto d'accesso**, che vi consente di ottenere:
 - o la conferma che determinati dati che vi riguardano possono (o non possono) essere trattati;
 - o copia di tutti i dati personali detenuti dal titolare autonomo del trattamento che vi riguardano
 Questo diritto riguarda l'insieme dei dati oggetto (o meno) di un trattamento da parte nostra.
- ☐ di un **diritto di chiedere la portabilità** di determinati dati. Più limitato del diritto d'accesso, si applica ai dati personali che avete fornito (in modo attivo, o che sono stati osservati quando avete utilizzato un servizio o un dispositivo) nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto.
- ☐ di un **diritto di opposizione**: vi consente di non essere più oggetto di attività commerciale da parte della Società o dei suoi partners.
- ☐ di un **diritto di rettifica**: vi consente di far rettificare un'informazione che vi riguarda quando sia obsoleta o errata. Vi consente anche di far completare alcune informazioni incomplete che vi riguardano.
- ☐ di un **diritto alla cancellazione**: vi consente di ottenere la cancellazione dei vostri dati personali fermo restando la durata legale di conservazione. Può in particolare applicarsi nel caso in cui i vostri dati non fossero più necessari al trattamento.
- ☐ di un **diritto di limitazione**, che vi consente di limitare il trattamento dei vostri dati (che non sono quindi più oggetto di trattamento attivo):
 - o in caso di uso illecito dei vostri dati;
 - o se contestate l'esattezza dei vostri dati;
 - o se vi è necessario disporre dei dati per constatare, esercitare o difendere i vostri diritti.

Potete esercitare i vostri diritti presso il Data Protection Officer all'indirizzo postale: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" – 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia o via email all'indirizzo deleguealprotectiondesdonnees@covea.fr.

A sostegno della vostra richiesta di esercizio dei diritti, ci riserviamo comunque il diritto di chiedere un documento di identità valido.

In caso di disaccordo sulla raccolta o sull'uso dei vostri dati personali, avete la possibilità di presentare un reclamo presso l'autorità garante della privacy competente.

17 avril 2024 | 17:46:01 CEST

17 avril 2024 | 17:35:24 CEST

DocuSigned by:

 1BA7AFD98E9C4C9...

DocuSigned by:

 066FF3A1215B47C...